

Codice A1610B

D.D. 4 giugno 2020, n. 245

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III.D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n.31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. CAFASSE (TO) - Intervento: Installazione di impianto di telefonia cellulare su SRB esistente in Via Villanova c/o impianto sportivo. Foglio n. 5 - mappale 498. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO N. DD-A16 245

DEL 04/06/2020

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1610B - Territorio e paesaggio**

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III.D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n.31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. CAFASSE (TO) - Intervento: Installazione di impianto di telefonia cellulare su SRB esistente in Via Villanova c/o impianto sportivo. Foglio n. 5 - mappale 498. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza pervenuta da *omissis* Spa volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti e visto in particolare il comma 9 del suddetto articolo, che rinvia a uno specifico regolamento il procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 ("Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata");

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela

paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008, non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con motivata proposta di accoglimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017, per l'acquisizione del parere vincolante;

verificato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.P.R. n. 31/2017, il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato2)

visto l'art. 103, comma 1, del decreto legge 18/2020, come modificato dall'articolo 37 del decreto legge 23/2020, che prevede, in considerazione dell'emergenza sanitaria, la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi,

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- il decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.


Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato



REGIONE
PIEMONTE



1970 | 2020

PIEMONTE
valori comuni
Una regione, tante storie

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

*Segnatura di protocollo riportata nei
metadati del sistema documentale DoQui ACTA*

Classif. 11.100//GESPAE/431/2020A/A1600A

Rif. n. 35619 /A1610B del 20/04/2020

RELAZIONE


Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31
COMUNE: CAFASSE (TO) - FOGLIO N. 5 MAPPALE 498
INTERVENTO: INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI TELEFONIA CELLULARE
SU SRB ESISTENTE IN VIA VILLANOVA C/O IMPIANTO SPORTIVO
ISTANZA:

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dal Comune di Cafasse (TO) in data 20.04.2020, con nota prot. 2467 del 20.04.2020, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica semplificata allegata all'istanza,

considerato che gli interventi previsti consistono in "INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI TELEFONIA CELLULARE SU SRB ESISTENTE IN CAFASSE (TO) VIA VILLANOVA C/O IMPIANTO SPORTIVO",

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto **non** è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,



REGIONE
PIEMONTE



1970 | 2020
PIEMONTE
valori comuni
Una regione, tante storie

considerato che l'intervento consiste nella modifica della Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile esistente, con sostituzione/installazione di antenne e parabole da collocare sul fusto e pennone del palo porta antenne,

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata",

verificato che il Comune di Cafasse (TO) non risulta idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett.g) - area boscata - del D.Lgs 42/2004,


considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- al termine dei lavori l'area sia prontamente risistemata a regola d'arte.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nome file
1	<i>Istanza</i>	Istanza_Paesaggistica_-_Comune_di_Cafasse_-_Via_Villanova_snc_-_modifica_SRB_gestore_-_TO1.pdf.p7m



**REGIONE
PIEMONTE**



1970 | 2020

PIEMONTE
valori comuni

Una regione, tante storie

2	<i>Relazione Paesaggistica semplificata</i>	Relazione_paesaggistica_-_Comune_di_Cafasse_-_ _Via_Villanova_snc_-_modifica_SRB_gestore_-_T .pdf.p7m
3	<i>Elaborato grafico - situazione in progetto</i>	Allegato_F_-_Comune_di_Cafasse_-_Via_Villanova_snc_-_ _modifica_SRB_gestore_-_TO10070_011 .pdf.p7m
4	<i>Elaborato grafico - situazione esistente</i>	Allegato_E_-_Comune_di_Cafasse_-_Via_Villanova_snc_-_ _modifica_SRB_gestore_-_TO10070_011 .pdf.p7m

Il Funzionario Istruttore
Silvia Brussino

Il Dirigente del Settore
arch. Giovanni Paludi

*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*



*Ministero per i beni e le attività culturali
e per il turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Torino,

Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Territorio e Paesaggio
Corso Bolzano, 44
10121 TORINO
c.a. arch. Giovanni Paludi
c.a. arch. Silvia Brussino
paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: risposta alla nota Vs. prot. n. 38321 del 5/05/2020

AMBITO E SETTORE: tutela paesaggistica

DESCRIZIONE: **Comune di CAFASSE(TO)**

Bene e oggetto dell'intervento: *Installazione impianto di telefonia cellulare su Struttura Radio Base esistente presso impianto sportivo*

Indirizzo: via Villanova, terreno censito al N.C.T. al F. 5 n. 498

DATA RICHIESTA: **Data di arrivo richiesta:** 5/05/2020

Protocollo entrata richiesta: n. 6644 del 5/05/2020

RICHIEDENTE: / privato

PROCEDIMENTO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER INTERVENTI DI LIEVE ENTITA' (art. 146 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.; D.P.R. 31/2017)

PROVVEDIMENTO: **Tipologia dell'atto:** PARERE VINCOLANTE

Destinatario: Regione Piemonte - Direzione Ambiente / pubblico

Vista la richiesta presentata da codesto Settore Regionale alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate per l'intervento di cui all'oggetto, facendo seguito alla comunicazione di avvio del procedimento istruttorio (nota acquisita con prot. n. 6469 del 30/04/2020), preso atto che il Comune di Cafasse non risulta idoneo all'esercizio della delega, in relazione alla temporanea assenza di nomina della Commissione Locale per il Paesaggio;

esaminate la documentazione descrittiva e di progetto, già trasmessa per conoscenza dal Comune di Cafasse in data 17/04/2020, e acquisita dalla Scrivente con le note prot. nn. 6061 e 6094 del 17/04/2020, e la Relazione istruttoria allegata all'istanza,

considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera g) (area boscata) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

preso atto che l'intervento in progetto consiste nella sostituzione/installazione di parabole e del sistema radiante in corrispondenza del pennone del palo porta-antenne esistente, e nella sostituzione di apparati nell'area delimitata;

verificata la conformità dell'intervento con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, e valutata la compatibilità paesaggistica delle opere proposte con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito oggetto di intervento, considerata la collocazione della struttura già esistente e le non significative modifiche alla percezione degli elementi tecnologici posti in sommità del palo;

questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, **esprime parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. per il progetto presentato, **confermando quale vincolante prescrizione quanto già indicato da codesto Settore.**

IL SOPRINTENDENTE

Luisa Papotti

*documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Il responsabile dell'istruttoria
arch. N. Ostorero

